

**AVVISO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N.241/2026, PUBBLICATO E COMUNICATO IL 30 GENNAIO 2026, EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PRIMA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI ROMA, NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 948/2026 R.G., PROPOSTO DAI SIGG. LUPO VINCENZO, CAMIOLO CALOGERO E CHITÉ NICOLÒ IVAN MARCELLO CONTRO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED ALTRI, AFFERENTE AL “CONCORSO PER 1000 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA INQUADRARE NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, NELL'AREA ASSISTENTI, GIÀ ARA FUNZIONALE SECONDA, PROFILO DI CONDUCENTE DI MEZZI A MOTORE PER TRASPORTO DI PERSONE E COSE (AVVISO DEL 7 AGOSTO 2024)”.

Il sottoscritto Avv. Umberto Ilardo (C.F. LRD MRT 67P19 H792W - pec: studiolegaleilardo@legalmail-cnf.it – telefax: 0934/556916), in qualità di procuratore e difensore dei Sigg. LUPO VINCENZO (C.F. LPU VCN 66E05 B429U), nato a Caltanissetta il 5 maggio 1966, CAMIOLO CALOGERO (C.F. CML CGR 75B16 G580R), nato a Piazza Armerina (EN) il 16 febbraio 1975 e CHITÉ NICOLÒ IVAN MARCELLO (C.F. CHT NLV 77H19 H792J), nato a San Cataldo (CL) il 19 giugno 1977, elettivamente domiciliati presso il mio studio di Roma, Via Crescenzo n.9, giuste procure – da intendersi apposte, anche ai fini telematici – in calce al ricorso iscritto al n. 948/2026 R.G.,

**RENDE NOTO CHE**

con Decreto n. 241/2026, pubblicato e comunicato il 30 gennaio 2026, il Presidente della Prima Sezione del T.A.R. Lazio-Roma, ha autorizzato al notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al n. 948/2026 R.G. del predetto T.A.R., proposto dai Sigg. Lupo Vincenzo, Camiolo Calogero e Chité Nicolò Ivan Marcello, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia di apposito avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

**E, A TAL FINE, AVVISA**

1) che l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Prima, e che il numero di registro generale del ricorso è **948/2026 R.G.**;

2) che i nominativi dei ricorrenti sono: **LUPO VINCENZO** (C.F. LPU VCN 66E05 B429U), nato a Caltanissetta il 5 maggio 1966; **CAMIOLO CALOGERO** (C.F. CML CGR 75B16 G580R), nato a Piazza Armerina (EN) il 16 febbraio 1975; **CHITÈ NICOLÒ IVAN MARCELLO** (C.F. CHT NLV 77H19 H792J), nato a San Cataldo (CL) il 19 giugno 1977;

che le amministrazioni intimare sono: il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), con sede a Roma, Via Arenula n.70, in pers. del Ministro e leg. rappr. *pro tempore*; il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE** (C.F. 80184430587), con sede a Roma, Via Arenula n.70, in pers. del leg. rappr. *pro tempore*; la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), con sede a Roma, Piazza Colonna, 370, in pers. del leg. rappr. *pro tempore*;

3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, di cui è stato chiesto l’annullamento, sono i seguenti:

- *del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei (graduatorie che pure si impugnano), così come predisposte e preliminarmente approvate dalla Commissione esaminatrice con verbale della sessione dell’11 novembre 2025, nell’ambito del Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell’Area Assistenti (già area funzionale seconda), profilo di Conducente di automezzi;*
- *dei verbali delle sottocommissioni, della Commissione esaminatrice centrale e, in particolare, il verbale dell’11.11.2025, pubblicato il 12.11.2025, con cui la Commissione centrale ha formulato e approvato la graduatoria di merito e quella dei soggetti vincitori ed idonei;*
- *del provvedimento del 28.11.2025, Prot. m dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, con cui è stata disposta l’assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede;*
- *degli ulteriori provvedimenti di rettifica delle graduatorie, scorrimento delle stesse e di assegnazione delle sedi;*
- *del “Bando di concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda” pubblicato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024;*
- *del relativo provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) con cui è stato indetto il suddetto concorso;*

- nonché, in genere, di tutti gli altri atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, tra essi incluso – ove ed in quanto ciò occorrer possa – anche il DPCM 11 maggio 2023 ed il DPCM 10 novembre 2023, recanti l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici e, comunque, gli altri atti e/o provvedimenti nel suddetto “Bando” richiamati”.

### SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorso proposto è affidato a 3 (tre) motivi di impugnazione:

- **con il 1° motivo di ricorso**, è stata dedotta la “*Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 16-5/2001 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione del DPR 487/1994 e s.m.i. - Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Violazione delle norme e dei principi in materia di scorrimento delle graduatorie - Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa – Sviamento – Violazione degli artt. 4, 35 e 97 della Cost.*”, deducendosi l’illegittimità degli atti impugnati (bando e graduatorie) nella misura in cui il Ministero della Giustizia ha messo a concorso anche i posti per i quali avrebbe dovuto procedere all’assunzione di coloro che, come gli odierni ricorrenti, sono risultati idonei nella precedente procedura selettiva (quella indetta sempre dal Ministero della Giustizia mediante Avviso di selezione “*mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana*”, datato 27 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U.R.I., Concorsi ed Esami n.4 del 14 gennaio 2020) e che, stante la acclarata carenza di organico, manifestatasi nel periodo di utilizzo della graduatoria, hanno riposto legittimo affidamento sul fatto che il Ministero avrebbe provveduto alla copertura dei posti via via resisi vacanti utilizzando proprio, *in primis*, gli idonei presenti in graduatoria, mediante scorrimento della stessa. Ipotesi, questa, espressamente riconosciuta ed ammessa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011, n.14). Pertanto il Ministero, prima di bandire un nuovo concorso, avrebbe dovuto procedere all’assunzione attingendo dalla graduatoria degli idonei del precedente avviso e, nel caso in cui, in esito a tale operazione, fossero rimaste carenze di organico, procedere alla indizione di un nuovo concorso o procedervi per i posti non risultati copribili con scorrimento;

- **con il secondo motivo di ricorso**, poi, è stata dedotta la “*Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso (bando) di selezione del 27 dicembre 2019 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare dell’art. 35, comma 5-ter - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 149, Legge 160/2019 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, DPR 487/1994 e s.m.i. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle c.d. Preleggi e dell’art. 25 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, legge 56/2019 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 858, Legge 178/2020 – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. (Giustizia) del 30 giugno 2022 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 e s.m.i. -*

*Eccesso di potere – Errore nei presupposti – Carezza di istruttoria e difetto di motivazione – Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità - Violazione dei principi di correttezza e buona fede – Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa”,* evidenziandosi, sotto plurimi profili, le ragioni di illegittimità del diniego del Ministero della Giustizia di procedere allo scorrimento della precedente graduatoria.

Innanzitutto è stato contestato l'assunto del Ministero per cui la precedente graduatoria avrebbe avuto una validità di due anni (e non di tre anni), per effetto della modifica inserita con l'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il Ministero della Giustizia, infatti, nel rigettare l'istanza di scorrimento dei ricorrenti, aveva asserito che, “...essendo stata la graduatoria approvata con verbale del 16 febbraio 2021 da parte della Commissione esaminatrice distrettuale competente, si comunica che la stessa risulta non più valida alla data del 16 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001” (e s.m.i.).

Senonché, tale assunto è infondato per diverse ragioni:

- tenuto conto della c.d. “*specialità*” dell'Avviso di Selezione del 27 dicembre 2019 (che infatti costituisce la *lex specialis* della procedura e che non è stato impugnato da chicchessia), nella fattispecie trova ancora applicazione il termine di scorrimento (*alias*: di utilizzabilità della graduatoria) di TRE e non già di DUE anni, atteso che alla data del 27 dicembre 2019 la modifica normativa che ha ridotto da tre a due anni il termine di validità della graduatoria, non era ancora entrata in vigore;
- in ogni caso, il *dies a quo* del termine di utilizzabilità e/o di scorrimento della graduatoria (triennale o biennale che esso sia), va individuato, giusta la normativa richiamata in ricorso, nella approvazione ministeriale (unica) e non già nelle (auto) approvazioni (non ministeriali) delle singole graduatorie distrettuali;
- fermo restando che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, il termine a cui andava traguadata la validità della graduatoria non era né quello di emanazione del D.P.C.M. 11 maggio 2023 né, tantomeno, quello dell'indizione della nuova procedura concorsuale, bensì quello in cui i posti da coprire si erano resi disponibili;
- **con il terzo motivo di ricorso**, è stata dedotta la “*Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione del DPR 487/1994 e s.m.i. – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carezza di motivazione – Mancanza di coerenza tra il profilo professionale e requisiti di ammissione al concorso – Contraddittorietà ed illogicità – Sviamento – Violazione dei principi di proporzionalità e del favor participationis – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa*”, lamentandosi l'illegittimità del bando per aver inserito, quale requisito di partecipazione al concorso, il possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennale o quinquennale). Richiesta illegittima, trattandosi di un requisito ulteriore ed ultroneo rispetto all'incarico da ricoprire, ciò tanto è vero che, nel precedente avviso detto requisito non era richiesto, e che penalizza gli odierni ricorrenti i quali, infatti, sono stati impossibilitati a partecipare.

4) che i controinteressati a cui è stato notificato il ricorso sono i Sigg.: **LOBUE ROSARIO**, nato a San Cataldo il 29 settembre 1983 (Cod. Fisc. LBO RSR 83P29 H792S), residente a Serradifalco (CL), via Calogero Pace n. 5; **GAMBINO FRANCESCO**, nato a Palermo il 3 aprile 1982 (Cod. Fisc. GMB FNC 82D03 G273K), residente a Siracusa (SR), via Matteo Ricci n. 3; **LA PLACA ROBERTO MARIA**, nato a Enna il 12 settembre 1976 (Cod. Fisc. LPL RRT 76P12 C342N), residente a Caltanissetta, Viale Sicilia n. 7; **CUOMO LUCA**, nato a Castellammare di Stabia il 18/06/1985 (Cod. Fisc. CMU LCU 85H18 C129Z), residente a Roma, via Mar Rosso n. 340, Scala C, Interno 1; **MADDALUNO MASSIMO**, nato a Torre del Greco il 16/05/1984 (Cod. Fisc. MDD MSM 84E16 L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli, Via dei Pini Parco Andromeda n. 3, Scala A, p 1, Interno 5; **CALDARONI IVANO**, nato a Monte San Giovanni Campano il 07/08/1969 (Cod. Fisc. CLD VNI 69M07 F620Y), residente a Monte San Giovanni Campano, Via Colle Varone n. 12;

**che ulteriori controinteressati sono i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria dei vincitori approvate dal Ministero della Giustizia nei confronti dei quali è stata disposta la notifica per pubblici proclami (v. allegato);**

5) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. In particolare, una volta acceduti al suddetto sito della giustizia amministrativa, cliccare sulla voce in alto “*TAR*”, poi cliccare sulla voce “*TAR Lazio – Roma*” e, una volta entrati, cliccare sulla sezione “*Ricorsi*” e poi inserire nella pagina che si apre, “*Ricerche - Numero di registro generale*”, l’anno del ricorso (2026) e il numero di R.G. (948);

6. che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 241/2026, pubblicato il 30 gennaio 2026, emesso dal Presidente della Prima Sezione del T.A.R. Lazio-Roma (v. **allegato**);

7. che si allega il testo integrale del ricorso proposto (v. **allegato**).

**Si allegano al presente Avviso, formando parte integrante e sostanziale dello stesso, e che unitamente ad esso vengono pubblicati:**

- Ricorso proposto;
- Decreto n.241/2026, pubblicato e comunicato il 30 gennaio 2026, emesso dal Presidente della Prima Sezione del TAR Lazio-Roma, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- Graduatoria (recante l’elenco nominativo dei controinteressati).

Caltanissetta, li 10 febbraio 2026